

**Edizione di venerdì 4 marzo 2016**

## **CONTENZIOSO**

[La natura della comunicazione di revoca dell'incentivo fiscale](#)

di **Luigi Ferrajoli**

## **IMU E TRIBUTI LOCALI**

[IMU/TASI: l'immobile in diritto di abitazione non pregiudica il bonus](#)

di **Fabio Garrini**

## **IVA**

[Adempimenti da parte dei soggetti registrati al MOSS](#)

di **Marco Peirola**

## **ACCERTAMENTO**

[Distribuzione di utili occulti: vale il rapporto tra i soci](#)

di **Chiara Rizzato, Sandro Cerato**

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

[Canone dichiarato in misura inferiore rispetto a quella reale](#)

di **Giovanna Greco**

## **BACHECA**

[I meccanismi contro la doppia imposizione e la tassazione delle stabili organizzazioni](#)

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

## CONTENZIOSO

---

### ***La natura della comunicazione di revoca dell'incentivo fiscale***

di **Luigi Ferrajoli**

Con la **sentenza n. 560/2016**, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle **modalità di recupero del credito d'imposta** ottenuto grazie **all'incentivo fiscale** previsto ai sensi dell'art.4, L. n.449/97 soffermandosi, in particolare, sulla **natura del provvedimento di revoca** del beneficio quale presupposto per l'emissione dell'atto di recupero.

La normativa testé richiamata prevede la possibilità per le medio-piccole imprese che facciano nuove assunzioni di godere di un credito d'imposta, salva la possibilità di revoca dell'incentivo fiscale qualora dall'attività di controllo emergano cause che implicano la perdita del beneficio (comma 1: *"Alle piccole e medie imprese...che dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 assumono nuovi dipendenti è concesso, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, un credito di imposta per un importo pari a 10 milioni di lire per il primo nuovo dipendente ed a 8 milioni di lire per ciascuno dei successivi"*).

Nella sentenza in commento, i giudici di legittimità hanno statuito che **sia il provvedimento di revoca del beneficio che l'atto di recupero sono autonomamente impugnabili** specificando, però, che per dare esecuzione al recupero è necessario che il provvedimento di revoca **possieda il requisito della "definitività"** riferibile non solo all'avvenuta conclusione del procedimento amministrativo, ma anche **alla conclusione della fase d'impugnazione**.

La vicenda trae origine dall'accoglimento in favore di una ditta individuale dell'**istanza di ammissione al credito d'imposta a norma dell'art.4, L. n.449/97**, concesso conseguentemente all'assunzione di tre nuovi dipendenti. Accadeva però che, in seguito a controlli, il beneficiario veniva dichiarato decaduto dal beneficio dell'incentivo fiscale per non aver mantenuto il livello occupazionale richiesto dalla normativa, motivo per cui il Centro operativo di Pescara ha ritenuto doveroso emettere il **provvedimento di revoca del credito** ai sensi dell'art.8, D.M. n.331/98.

Avverso tale provvedimento, il contribuente ha proposto ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale che **ha respinto la richiesta d'annullamento** con sentenza del 25.11.2015, provvedimento poi confermato anche in appello dalla Commissione Tributaria Regionale con sentenza divenuta irrevocabile il 15.05.2009.

Nelle more del giudizio, l'Ente impositore ha dato avvio alla fase di recupero del credito ed ha, quindi, notificato l'atto di recupero tramite il quale ha richiesto le **maggiori somme dovute in seguito alla decadenza dal beneficio**. Il contribuente ha ritenuto opportuno impugnare anche l'atto di recupero e, in seguito alla sentenza di rigetto del ricorso da parte dei giudici di prime

cure, la Commissione Tributaria Regionale di Napoli, sez. staccata di Salerno **ha accolto l'appello** proposto dal contribuente ed ha annullato il provvedimento rilevandone l'illegittimità in quanto emesso in conseguenza di **un provvedimento di revoca non ancora definitivo**.

Sul punto, i giudici hanno dato evidenza che **il provvedimento di revoca è divenuto irrevocabile** soltanto in data 15 maggio 2009, **successivamente all'emissione del provvedimento di recupero** che, invece, avrebbe dovuto essere fondato su un atto di revoca avente natura definitiva **anche sotto il profilo giurisdizionale**.

La **Suprema Corte, pronunciandosi definitivamente sulla questione**, ha statuito che *"Il provvedimento di revoca dell'incentivo fiscale di cui all'art. 4 della legge n. 449 del 1997, disposto dal Centro Operativo di Pescara, è un atto autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario, essendo un provvedimento definitivo con cui l'autorità competente porta a conoscenza dell'interessato l'avvenuta revoca di un'agevolazione tributaria, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992"* e che, in particolare, *"il recupero dell'incentivo fiscale si attua **attraverso l'emissione due distinti atti, autonomamente impugnabili**, di revoca del beneficio di competenza del Centro Operativo di Pescara e di recupero del credito di imposta di competenza dell'ente impositore"*.

In conclusione, sostengono i Giudici che la **natura definitiva** del primo provvedimento rappresenta il **presupposto necessario per l'emissione del secondo**, precisando che *"il requisito della definitività dell'atto di revoca debba riferirsi non solo alla intervenuta conclusione del relativo procedimento amministrativo, ma anche all'esaurimento della eventuale fase di impugnazione giurisdizionale dell'atto di revoca"*.

Pertanto, secondo la Cassazione, in caso di impugnazione del provvedimento di revoca del beneficio fiscale, l'atto di recupero non potrà essere emanato sino alla **conclusione del relativo giudizio** con il passaggio in giudicato della sentenza.

## IMU E TRIBUTI LOCALI

---

### ***IMU/TASI: l'immobile in diritto di abitazione non pregiudica il bonus***

di **Fabio Garrini**

La **Legge di Stabilità 2016**, tra le varie novità introdotte sulla tassazione locale, ha previsto la **riduzione del 50%** a favore degli immobili offerti in **uso gratuito ai familiari**. Sul tema il **MEF** ha emanato la **risoluzione 1/DF del 17 febbraio 2016** per fornire le precisazioni riguardanti alcuni degli aspetti controversi.

Uno dei limiti posti è il **l'assenza di altri immobili** rispetto a quello da concedere il comodato (ad esempio al figlio) e quello destinato dal contribuente quale propria abitazione principale. Viene il dubbio circa quali siano gli **altri immobili che possano porre pregiudizio** alla possibilità di fruire del bonus.

Si potrebbe verificare un caso affatto raro, neppure esaminato dalla recente circolare IFEL: il contribuente ha la proprietà di un fabbricato abitativo **utilizzato dalla madre**, quale coniuge superstite della coppia dei genitori, che è titolare del diritto di abitazione ex art. 540 del codice civile. A parere di chi scrive, in questo caso **non pare preclusa** la possibilità di applicare la riduzione del 50% su un altro immobile dato in uso gratuito al figlio.

#### **Il diritto di abitazione**

L'art. 1 c. 10 della L. 208/15 introduce nell'art. 13 c. 3 del DL 201/11 la lettera 0a): tale disposizione prevede la **riduzione al 50%** a favore delle unità immobiliari non di lusso (quindi sono escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) che siano concesse in **comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado** (quindi a favore del figlio o a favore del padre) che le utilizzano come abitazione principale. Per far valere la riduzione è richiesta la **registrazione** del contratto di comodato.

Viene poi posto un vincolo piuttosto articolato, quello che in questa sede interessa:

- il comodante deve possedere **un solo immobile in Italia** (quello dato in comodato) e deve risiedere anagraficamente, nonché è tenuto a dimorare abitualmente, nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- è comunque concesso che il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune **un altro immobile adibito a propria abitazione principale** (anche questo non di lusso).

Il comodante, quindi, oltre all'immobile dato in comodato, può possedere (nello stesso Comune) l'immobile destinato a propria abitazione principale. Vi è una preclusione assoluta al possesso di altri immobili rispetto a questi: sul punto, peraltro, viene chiarito che la limitazione riguarda i **fabbricati a destinazione abitativa**.

Veniamo ora al caso proposto in apertura. Il fatto che il contribuente possieda, oltre al proprio immobile di residenza e quello da concedere in uso al figlio, anche la proprietà dell'immobile utilizzato dalla madre in forza del diritto di abitazione, può essere **ostativo** all'applicazione del beneficio sull'immobile del figlio?

La norma richiede che *“il comodante possieda un solo immobile in Italia”*, ovvero che egli *“possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale”*; quindi **il discrimine si pone sul “possesso”** di un altro immobile, concetto da interpretarsi ai sensi della disciplina IMU/TASI, quindi **titolarità di un diritto reale che costituisca il presupposto per il pagamento del tributo**. Questo ragionamento è presente nelle FAQ pubblicate il 24 febbraio dall'IFEL, con riferimento all'immobile in nuda proprietà, su cui un altro contribuente è soggetto passivo in quanto titolare del diritto di usufrutto.

Se si condivide tale interpretazione, **non deve conseguentemente computarsi la titolarità di un diritto reale che non comporti il versamento di imposta**: risulta, quindi, del tutto irrilevante (e quindi non ostativo alla possibilità di applicare l'agevolazione sull'immobile offerto in comodato al figlio) la titolarità, ad esempio, di una **nuda proprietà** su un terzo immobile, ovvero il fatto di avere una proprietà su un fabbricato che possa essere **gravato da un diritto di abitazione** a favore di un terzo (la madre, nel caso esaminato).

Si tratta di situazioni non chiarite dalla Risoluzione 1/DF/16, ma che dovrebbero ottenere una conferma ufficiale visto che si tratta di **situazioni tutt'altro che remote**.

## IVA

---

### ***Adempimenti da parte dei soggetti registrati al MOSS***

di **Marco Peirolo**

I soggetti registrati al MOSS (*Mini One Stop Shop*) devono presentare, **per ciascun trimestre**, un'apposita dichiarazione **anche se non hanno effettuato servizi** di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici.

Dalla **dichiarazione**, predisposta utilizzando il modello approvato con **provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 23 aprile 2015, n. 56191** (schemi di dati di cui agli allegati C e D, a seconda che l'operatore applichi il regime UE o il regime non UE), devono risultare:

- il numero di identificazione;
- l'ammontare delle **prestazioni effettuate nel trimestre di riferimento**, distintamente per ciascuno Stato membro di consumo, suddiviso per aliquote e al netto dell'IVA;
- le **aliquote** applicate in relazione a ciascuno Stato membro di consumo;
- l'**ammontare dell'IVA**, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di consumo;
- per i soggetti che dispongono di stabili organizzazioni in altri Stati membri: (i) l'ammontare dei servizi resi tramite una stabile organizzazione in ciascuno Stato membro, diverso da quello in cui quest'ultima è localizzata e in cui clienti hanno il domicilio o la residenza; (ii) il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione.

Nell'ipotesi in cui il corrispettivo sia fissato in una **valuta diversa dall'euro**, la dichiarazione trimestrale deve essere compilata utilizzando il **tasso di cambio pubblicato dalla BCE** l'ultimo giorno del trimestre di riferimento, ovvero, in mancanza, il primo giorno successivo di pubblicazione.

La dichiarazione deve essere **trasmessa entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento** e, al riguardo, per gli operatori nazionali e per quelli extracomunitari registrati al MOSS in base alle modalità previste dal provv. Agenzia delle Entrate 30 settembre 2014, n. 122854, **sono disponibili, dal 1° aprile 2015, le funzionalità operative per la trasmissione della dichiarazione**.

In base all'art. 61 del Reg. UE n. 282/2011, **entro il termine di tre anni è possibile rettificare la dichiarazione** inviando un nuovo modello per via elettronica allo Stato membro di identificazione, con l'avvertenza che, se la rettifica determina un **maggior debito IVA**, l'operatore deve effettuare il relativo pagamento allo Stato membro di identificazione che provvederà al riparto tra gli Stati membri di consumo interessati; al contrario, se la rettifica dà

luogo ad un **credito IVA**, quest'ultimo viene rimborsato dai singoli Stati membri di consumo direttamente al soggetto passivo.

L'IVA dovuta in base alla dichiarazione deve essere versata **entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre** di riferimento, **senza la possibilità di utilizzare eventuali crediti d'imposta in compensazione "orizzontale"**.

A tal fine, il D.M. 20 aprile 2015 ha previsto l'**addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate**. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all'Agenzia tramite il portale MOSS, l'operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.

Nell'ipotesi in cui l'operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il versamento dell'IVA avviene mediante **bonifico da accreditare su un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate**, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale MOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.

L'art. 38-*bis*3 del D.P.R. n. 633/1972 disciplina il **rimborso delle eventuali eccedenze di versamento**, sulle quali sono calcolati gli **interessi** nella misura del 2% annuo.

In particolare, in caso di versamento eccedente rispetto a quanto dichiarato dal contribuente nella dichiarazione trimestrale, l'Agenzia delle Entrate **rimborsa l'eccedenza entro 30 giorni dalla data di ripartizione tra gli Stati membri**, fermo restando che, se non è possibile abbinare il versamento in base al numero di riferimento unico della dichiarazione indicato dal soggetto passivo, l'intero importo riscosso è rimborsato entro 30 giorni sul conto indicato dal soggetto passivo (art. 3, comma 2, del D.M. 20 aprile 2015). Se, invece, in seguito ad un controllo automatico (di cui all'art. 54-*quater* del D.P.R. 633/1972), viene rilevato un versamento eccedente rispetto a quanto dovuto dal soggetto passivo registrato al MOSS in altro Stato membro, l'Agenzia delle Entrate effettua il relativo rimborso entro 30 giorni, fermo restando che il rimborso viene effettuato tenendo conto delle eventuali **somme trattenute dallo Stato membro di identificazione** ai sensi dell'art. 46, par. 3, del Reg. UE n. 904/2010. Infine, qualora uno Stato membro di consumo comunichi all'Italia che al contribuente è stata rimborsata un'eccedenza di versamento, l'Agenzia delle Entrate, a seguito di apposita **comunicazione elettronica** dello Stato membro di consumo, restituisce entro 30 giorni al contribuente la quota dell'imposta eventualmente trattenuta ai sensi dell'art. 46, par. 3, del Reg. UE n. 904/2010.

Si ricorda, infatti, che **lo Stato membro di identificazione**, in sede di ripartizione tra i diversi Stati membri dell'imposta versata dai soggetti che hanno aderito al MOSS nell'ambito del "regime UE", è **autorizzato a trattenere – sino al 31 dicembre 2018 – una determinata percentuale delle somme incassate**, pari al 30% per i trimestri della dichiarazione compresi tra

il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016 e al **15%** per i trimestri della dichiarazione compresi tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.

I soggetti registrati al MOSS devono **conservare un'idonea documentazione delle operazioni attive** sino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime. La documentazione conservata, per essere sufficientemente dettagliata, deve contenere le informazioni indicate dall'art. 63-*quater*, par. 1, del Reg. UE 282/2011, che vanno registrate in modo tale da poter essere messe a disposizione per via elettronica, **tempestivamente e su richiesta**, all'Amministrazione finanziaria e alle Autorità fiscali degli Stati membri al cui interno sono state effettuate le prestazioni.



## ACCERTAMENTO

---

### ***Distribuzione di utili occulti: vale il rapporto tra i soci***

di Chiara Rizzato, Sandro Cerato

È quanto mai acclarato che ai soci di **società di capitale a ristretta base sociale**, soprattutto se si tratta addirittura di compagine familiare, possano essere **imputati** proporzionalmente maggiori ricavi o altri proventi constatati e accertati in capo alla società e da quest'ultima non dichiarati, in quanto si presuppone **un'occulta distribuzione di utili extrabilancio**. Ciò che si intende trattare in questa sede scaturisce dall'**ordinanza n. 1932 del 2016** di recente emanazione, riguardante il principio secondo cui dalla **ristrettezza della base sociale** discende un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e di reciproco controllo tra gli stessi.

Innanzitutto si rende opportuno descrivere come opera la **presunzione di distribuzione di utili extra-bilancio**, ovverosia sotto forma di un'estensione alle società di capitali, a ristretta base sociale, del dettato normativo esistente per le **società di persone**, contemplato all'interno dell'**articolo 5 comma 1 del TUIR**: *"i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili"*. Come noto, il legislatore tributario concede la **tassazione per trasparenza alle società di capitali a ristretta base sociale**, specificatamente nell'articolo 116 del Tuir, denominato appunto *"Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria"*, del tutto esaustivo dal punto di vista letterale per quanto concerne la **facoltà** concessa e non l'obbligo di adottare tale regime.

Nonostante ciò **gli Uffici**, dopo aver rilevato un maggior reddito in capo alle società di capitali, le quali non hanno adottato il regime di cui all'articolo 116 del Tuir, **possono dunque accertare anche i soci**, i quali, secondo la presunzione esistente, avrebbero approfittato di tale reddito occultamente pervenuto.

La **circolare n. 1/2008 della Guardia di Finanza**, a supporto di ciò, nell'argomentazione trattata afferma che:

- **non si contravviene al divieto di presunzione di secondo grado**, poiché il fatto non è costituito dalla sussistenza di maggiori redditi eventualmente accertati in via induttiva nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal **vincolo di solidarietà e di reciproco controllo** dei soci, che in tal caso normalmente caratterizza la gestione sociale;
- per le **società di capitali a base familiare**, si considera logica la presunzione semplice di erogazione ai soci di utili extrabilancio, in considerazione del **"vincolo di complicità"**

che normalmente avvince i membri di una ristretta compagine sociale, specialmente se appartenenti ad una stessa famiglia;

- **l'accertamento di utili non contabilizzati** nelle società di capitali a ristretta base azionaria comporta una presunzione di attribuzione *pro quota* ai soci degli utili stessi;
- la **prova contraria** alla presunzione *de quo* consiste nella dimostrazione che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti.

Accertamento di un maggior reddito in una Società a ristretta base sociale e/o familiare
• il fatto si configura nella stessa forma societaria ovvero sia la ristretta base sociale
• la presunzione si configura nell'attribuzione di utili <i>pro quota</i> ai soci

Punto fermo dal quale scaturisce la presunzione risulta essere pertanto la , nonostante ciò nell'ordinanza sopra citata viene l'esistenza implicita di rapporti tra i soci con conseguente rigetto del ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate e . La pronuncia dispone infatti: “”.

L'inesistenza di rapporti con un “**vincolo di complicità**”, locuzione utilizzata dalla Guardia di Finanza per avvalorare lo stretto legame esistente tra i soci nelle società in questione, può pertanto rappresentare un **elemento decisivo** per superare la presunzione di distribuzione di utili extrabilancio, in quanto attestante l'estraneità del socio alla gestione societaria.

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***Canone dichiarato in misura inferiore rispetto a quella reale***

di **Giovanna Greco**

Può accadere che il proprietario di un immobile e l'inquilino concordino un **doppio** contratto di locazione:

1. **il primo non registrato** (scrittura privata, c.d. controdedichiarazione), che gli stessi sottoscrivono contestualmente prevedendo una clausola con un importo del canone di locazione superiore (corrispondente all'effettivo prezzo da pagare per la locazione);
2. il secondo **registrato** in cui gli stessi dichiarano **un canone di locazione inferiore rispetto a quello reale**.

**Nel primo contratto non registrato** si presuppone che l'accordo tra le parti abbia l'esplicita finalità di sottrarre a imposizione parte dell'affitto, con vantaggio esclusivo per il proprietario dell'immobile. Pertanto, se proprietario e locatario concordano in un contratto (non registrato) una clausola che preveda un importo del **canone di locazione** superiore a quello effettivamente riportato nel contratto registrato, tale clausola è da intendersi **nulla**. Così come viene disposto dalla normativa di riferimento (codice civile, legge n. 392/78, legge n. 431/98 e varia giurisprudenza di merito e di legittimità), la **nullità parziale di un contratto**, o la **nullità di singole clausole**, comporta la **nullità dell'intero contratto**, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. Contrariamente a quanto sopra riportato, la **nullità di singole clausole non comporta la nullità dell'intero contratto**, quando le clausole nulle sono sostituite automaticamente di diritto da quanto previsto dalle norme in materia.

Può succedere che il locatario risulti inadempiente, ossia non versi i canoni prestabili dal contratto formalizzato tra le parti. In tal caso **il proprietario ha il diritto di pretendere i canoni arretrati**; quindi, in caso di **instaurazione del giudizio**, il proprietario può pretendere il canone dichiarato oppure quello reale (e quindi superiore) inserito nella scrittura privata consensuale?

Su tale argomento è intervenuta la **sentenza n. 18213 del 17/09/2015 della Cassazione**, affermando che, *"ai sensi dell'art. 13, comma 1, della l. n. 431 del 1998, in ipotesi di locazione ad uso abitativo, registrata per un canone dichiarato in misura inferiore rispetto al reale, il contratto resta valido per il canone apparente, mentre l'accordo simulatorio relativo al maggior canone è affetto da nullità, insanabile dall'eventuale registrazione tardiva"*.

In particolare, chiarisce la Cassazione, **la controdedichiarazione sottoscritta tra le parti del contratto, con la quale le stesse stabiliscono il canone reale, è nulla perché viola le norme imperative** di cui alla legge 431/1998 e non invece perché non è stata registrata dalle parti,

non essendo tale registrazione un requisito di validità dell'accordo negoziale. Il proprietario dell'immobile potrà, quindi, pretendere solo il pagamento del **canone stabilito nel contratto** e non invece, quello, di importo più elevato, previsto nell'accordo simulatorio.

Anche la sentenza della **Corte di Appello di Roma n. 3753/15 del 24.06.2015** dispone la nullità assoluta del canone di locazione non registrato nei termini, ribadendo nel contempo ciò che viene disposto dalla legge 311/2004 art. 1 c. 346 (Legge finanziaria del 2005), la quale così stabilisce: ***“i contratti di locazione o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”***.

È necessario evidenziare che tale disposizione, nonostante la evidente chiarezza, ha avuto dalla giurisprudenza differenti interpretazioni.

Risulta invece essere chiara e precisa la **circolare 26/E del 12 giugno 2011** dell'Agenzia delle Entrate che al punto 9.3 conferma la validità letterale della legge 311/2004 art. 1 c. 346, sostenendo la **nullità** dell'accordo simulatorio siglato tra le parti contrattuali.

## BACHECA

---

### ***I meccanismi contro la doppia imposizione e la tassazione delle stabili organizzazioni***

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

L'articolo 14 del D.Lgs. 147/2015 – c.d. Decreto internazionalizzazione – ha introdotto, nel Tuir, l'articolo 168-ter, che attribuisce la facoltà, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, di optare per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero (cd. branch exemption). Considerata la novità e la rilevanza della materia, [la giornata](#) si propone di far luce su questo nuovo meccanismo analizzando i profili impositivi legati alle stabili organizzazioni nonché, al contempo, la disciplina del tax credit per le imposte pagate all'estero.

#### **PROGRAMMA**

I meccanismi contro la doppia imposizione: l'art. 165 del Tuir alla luce della circolare n. 9/e/2015

La doppia imposizione

La tassazione dei redditi delle stabili organizzazioni italiane ed estere

Le stabili organizzazioni

#### **SEDI E DATE**

FIRENZE – Hotel Londra

11 marzo 2016

MILANO – Hotel Michelangelo

15 marzo 2016

VERONA -DB Hotel

10 marzo 2016

## **CORPO DOCENTE**

Giovanna Costa – Dottore Commercialista

Roberto Franzè – Dottore commercialista – Professore di Diritto Tributario Università Aosta